# RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIALE DELLE CRISI

di Luigi Ferrajoli

on la Circolare n. 30/IR dell'11 febbraio 2013, l'Istituto di ricerca dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (Irdcec) si è occupato della funzione del **professionista attestatore**, a fronte delle **novità introdotte** in **materia** di **composizione negoziale** delle **crisi** d'**impresa** dal Decreto Sviluppo (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. con L. 7 agosto 2012, n. 134).

Come noto, l'art. 33 del predetto decreto legge ha apportato significative modifiche alla legge Fallimentare ed, in particolar modo, agli **istituti** di **risoluzione** della **crisi** di **impresa**, attribuendo peculiare rilevanza al **ruolo** dell'**esperto attestatore** circa la **veridicità** dei **dati aziendali** e la **fattibilità** del **piano** o dell'**accordo**.

Novità

Risoluzione della crisi d'impresa

Ne è conseguita una definizione più stringente sia dei requisiti professiona-

li del soggetto incaricato di tali attestazioni che delle situazioni che possono incrinarne l'obiettività di giudizio.

In considerazione del peculiare ruolo attribuitogli, è stata poi introdotta una nuova fattispecie di reato per i professionisti che, nelle loro attestazioni o relazioni, espongano informazioni false ovvero omettano di riferirne di rilevanti.

### In sintesi

La Circolare n. 30/IR si è occupata del peculiare ruolo attribuito al professionista attestatore, in conseguenza delle modifiche apportate dal Decreto Sviluppo alla Legge fallimentare ed, in particolar modo, alle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa.

L'esperto, chiamato ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o dell'accordo, dovrà essere in possesso di specifiche competenze professionali e non potrà avere legami con l'impresa.

## REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA

Il novellato art. 67, c. 3, lett. d), R.D. 267/1942, contempla i **requisiti** di **professionalità** ed **indipendenza** del **professionista attestatore**, la cui nomina è di

Requisiti



fe

qi

te

de

di

Ai

Se

S

ra

01

Ζİ

al

SL

be

.

Incarico di

attestazione

esclusiva competenza del debitore.

Nella Circolare n. 30/IR si precisa, innanzitutto, come l'intervento riformatore apportato dal Decreto Sviluppo abbia lasciato indenni i requisiti di professionalità richiesti all'esperto e disciplinati dall'art. 67, c. 3, lett. d), L.f.

Ai sensi di detta disposizione è, infatti, ancora necessaria l'iscrizione dello stesso nel **Registro** dei **revisori legali** ed in uno degli **albi professionali** di cui all'art. 28, lett. a) e b).

L'incarico di attestazione può anche essere assunto da strutture associative o da società di professionisti a compagine mista; in questo secondo caso occorrerà, tuttavia, che la società abbia a oggetto l'esercizio in via esclusiva delle attività di una professione regolamentata, che i soci professionisti risultino iscritti in uno degli albi professionali e, infine, che il socio designato per l'espletamento dell'incarico, oltre ad essere iscritto in uno degli albi di cui all'art. 28, lett. a), risulti parimenti iscritto nel registro dei revisori legali. Nel diverso caso di studi associati, è necessario che tutti i professionisti siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lett. a), L.f., e che il soggetto incaricato dell'esecuzione materiale della prestazione sia iscritto nel registro dei revisori legali.

Con riferimento al presupposto dell'indipendenza, la previgente disciplina è stata, invece, oggetto di rilevanti modifiche ad opera del Decreto Sviluppo. Nella Circolare in esame si osserva che, ai sensi della **nuova formulazione** dell'art. 67, co. 3, lett. d), il **professionista è indipendente** qualora:

- i) **non risulti legato** all'**impresa debitrice**, né a coloro i quali hanno interesse all'operazione di risanamento, da relazioni di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio;
- e in ogni caso quando:
- ii) sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399, c.c.;
- iii) **non abbia prestato** negli **ultimi cinque anni**, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi di amministrazione e controllo del medesimo.

Tale disposizione prevede, pertanto, due livelli di accertamento dell'indipendenza. Dovranno, però, essere applicate in primis le previsioni del secondo periodo (sub ii e sub iii), per verificare la sussistenza dei requisiti specificamente previsti e, soltanto dopo aver appurato che il professionista non rientra in nessuna delle descritte limitazioni, andrà applicata la previsione generale (sub i), la quale obbliga a svolgere un'ulteriore verifica di terzietà basata sulla situazione personale dell'attestatore.

Requisito di indipendenza

A tal proposito, la sussistenza del requisito dell'indipendenza:

- va accertata con **riferimento** agli **ultimi cinque anni** computati a partire dalla data di sottoscrizione delle relazione di attestazione:
- deve essere verificata, oltre che rispetto al professionista incaricato, anche in capo all'associazione professionale di cui questi faccia eventualmente

Ruolo del professionista

parte;

• riguarda esclusivamente le **relazioni** e gli **incarichi esistenti** tra i soggetti considerati dalla norma, vale a dire il debitore e l'attestatore o gli eventuali associati di studio, dovendo, pertanto, escludere i rapporti intercorrenti tra l'impresa committente e le strutture variamente articolate di cui lo studio associato faccia parte.

Nella Circolare n. 30/IR viene, altresì, esclusa la possibilità di reiterare gli incarichi, aventi ad oggetto l'attestazione di piani, concordati o accordi di ristrutturazione, al medesimo professionista e prima dello scadere dei cinque anni, ricorrendo i presupposti descritti nell'art. 67, co. 3, lett. d), L.f.. Tale affermazione si pone, tuttavia, in contrasto con quanto sostenuto dal Tribunale di Milano, il quale ha negato l'incompatibilità del professionista che, avendo già asseverato piani di risanamento, di concordato o relativi ad accordi di ristrutturazione, anche in connessione con domande dichiarate inammissibili o rigettate, accetti l'incarico di riattestare, dallo stesso committente, nell'arco temporale considerato.

Prendendo atto di questa situazione d'incertezza, l'Irdcec raccomanda, quindi, l'adozione da parte dei professionisti di un comportamento prudenziale in ordine all'accettazione dell'incarico di attestatore.

**CONTENUTO DELLE RELAZIONI** 

In merito al **contenuto** delle **relazioni**, il Decreto Sviluppo ha inteso uniformarne le relative norme fallimentari, prevedendo l'attestazione della «**veridicità** dei **dati aziendali**» quale contenuto obbligatorio minimo per tutte le tipologie di attestazioni previste dagli istituti di composizione della crisi e facendo coincidere l'ambito del giudizio prognostico con la fattibilità del piano o l'attuabilità dell'accordo.

Ai fini della suddetta attestazione, il professionista non potrà limitarsi ad asserire che i dati del piano e quelli contabili coincidono, né, tantomeno, che le scritture contabili sono state tenute correttamente, dovendo, piuttosto, dichiarare che i dati indicati nel piano sono certi e che corrispondono alla realtà, avendo cura di estendere il controllo anche alla documentazione extra-contabile.

Oltre alla veridicità dei dati aziendali, l'esperto è tenuto a rilasciare un giudizio anche in merito alla fattibilità del piano o della proposta di concordato ed alla attuabilità degli accordi per la ristrutturazione dei debiti, vale a dire alla sostenibilità del programma di azione prospettato dal debitore in relazione alla sua coerenza con la situazione economica, finanziaria e patrimoniale iniziale, sulla base delle risorse disponibili e di quelle rinvenibili dalla liquidazione dei beni ovvero dalla continuazione dell'attività d'impresa.

Il Decreto Sviluppo ha, poi, disposto l'introduzione, nella legge Fallimentare, di

Reiterazione degli incarichi

Veridicità dei dati aziendali

#### SOLUZIONI PER LA CRISI D'IMPRESA

Ruolo del professionista



Concordato o accordo di ristrutturazione nuove **tipologie** di **attestazioni direttamente** correlate alla **specifica vicenda** vissuta dall'impresa in crisi.

Nei casi in cui, presentando **domanda** di **concordato** o di **omologa** di un **accordo** di **ristrutturazione**, un'impresa chieda al Tribunale di essere autorizzata a contrarre finanziamenti prededucibili, ai sensi del nuovo art. 182-quinquies, c. 1, è necessario che un professionista attesti che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, previa verifica del complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione.

Del pari, qualora un'impresa domandi l'autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, il terzo comma della medesima disposizione impone che un esperto attesti che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

Anche con riguardo all'istituto del concordato con continuità, l'art. 186-bis richiede, oltre alla relazione di cui all'art. 161, L.f., un'ulteriore attestazione qualora l'impresa intenda dare prosecuzione a contratti pubblici e, nel caso in cui questa voglia partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici è, altresì, necessaria la relazione di un professionista avente ad oggetto la conformità del contratto al piano e la ragionevole capacità di adempimento del medesimo.

## **DELITTO DI FALSO IN ATTESTAZIONI E RELAZIONI**

Dichiarazioni false

Nella Circolare in esame l'Irdcec si sofferma, infine, sul nuovo reato di «falso in attestazioni e dichiarazioni» disciplinato dall'art. 236-bis. R.D. 267/1942.

Il riformatore del 2012, attribuendo un ruolo centrale agli esperti attestatori nella crisi d'impresa, ha delineato una fattispecie di reato specifica per i medesimi, prima del tutto assente nella legge Fallimentare.

Tale disposizione sanziona il professionista che, chiamato ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, esponga informazioni false ovvero ometta di riferire informazioni rilevanti.

Reato proprio

L'art. 236-bis disciplina, quindi, un **reato proprio**, in quanto solo il professionista può porlo in essere, e di pericolo, dato che il danno non rileva.

Con riferimento a questa nuova figura di reato, l'Irdcec ha così concluso: «in base a una prima e generale lettura, la formulazione dell'art. 236-bis L.F. non sembra del tutto felice».

Oltre all'evidente asimmetria esistente tra condotta commissiva (esposizione di informazioni false) ed omissiva (omissione di informazioni rilevanti) che, in assenza di specificazioni in termini di rilevanza della prima a fronte della connotazione in tal senso della seconda, «potrebbe, infatti, favorire la possibile contestazione del reato ogni volta in cui l'informazione esposta sia falsa, a prescindere dalla rilevanza, ovvero suggerire interpretazioni di senso contrario e

■ Ruolo del professionista

volte ad estendere il requisito della rilevanza anche alla condotta commissiva», viene altresì segnalata l'assenza, all'interno dell'art. 236-bis, L.f., di parametri mediante i quali vagliare la possibile esclusione della punibilità in caso di violazioni di scarso rilievo.

Tutto ciò ha indotto l'Irdcec ad affermare conclusivamente che, in assenza di precise indicazioni legislative, la valutazione della fattispecie andrà effettuata sulla base del criterio della ragionevolezza, tenendo conto sia dello scostamento dalla realtà dell'informazione falsa resa che della rilevanza dell'informazione vera omessa.

